

**UFFICIO SEGRETERIA**  
**Registro Generale**

N° 456 DEL 25/06/2018



*Comune di Santa Margherita di Belice*  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

*SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI*

**DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE**

**N° 84 Del 15/06/2018**

|         |   |
|---------|---|
| OGGETTO | Prosecuzione servizio ricovero minore presso la Comunità Alloggio per minori " La Farfalla " Alcamo, gestita dalla Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali " con sede legale in Viale Europa 280/D- dal 01/02/2018 al 31/12/2018- Stipula convenzione Impegno di spesa |
|---------|---|

*SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI*

Ufficio proponente : **SERVIZI SOCIALI**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

□ La Giunta Comunale, con deliberazione n.115 del 26/10/2017:

- ha preso atto del ricovero d'urgenza del minore xxxxxxx nato ad xxxxxx il xxxxxxx, con decorrenza dal 18/07/2017, presso la Comunità Alloggio per Minori " La Farfalla " di Alcamo, gestita dalla Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali " con sede legale in xxxxxxx-, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Palermo ,giusto decreto n.2021/17 VG del 27/07/2017, a seguito segnalazione della Stazione CC di Santa Margherita di Belice per abbandono del genitore;

-ha approvato lo schema di convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996;

- ha demandato al Responsabile del Settore competente il compito di predisporre i conseguenti atti gestionali, consistenti nella stipula delle convenzioni e nell'assunzione dei relativi impegni di spesa;

- in attuazione del su indicato provvedimento, con propria determina n. 162 del 11/12/2017 si è provveduto a stipulare con il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali " con sede legale in xxxxxxxxx , Partita IVA xxxxxxxx- gestore della Comunità Alloggio per Minori " La Farfalla " di Alcamo, l'approvata convenzione per il ricovero del minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato ad xxxxxx il xxxxxxx, con decorrenza dal 18/07/2017 al 31/01/2018 in base alla disponibilità finanziaria , con riserva di proroga ad approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

- la convenzione è stata stipulata tramite scambio di lettera commerciale prot.3150 del 12/02/2018,con riscontro prot.3218 del 12/02/2018, ai sensi dell'art.32 comma 14 D.Lgsn.50/2016 integrato e corretto con D.Lgs n.56/2017 ;

**Vista** la relazione sociale trasmessa con nota prot. 12200 del 07/06/2018 , dalla Soc. Coop. Soc. " Momenti Sociali " di Alcamo, dalla quale si evince che il minore su indicato, privo di sostegno familiare, necessita di continuare la sua istituzionalizzazione, fino a eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria , non essendo ipotizzabile un rientro nel contesto familiare ;

**Visto** che il C.C. con delibera n.24 del 13/06/2018 ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 prevedendo al capitolo n. 11040312 denominato " Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" bilancio 2018, la occorrente spesa prevista per garantire il ricovero del su detto minore al 31/12/2018

Rilevato che la circolare n.14 del 10/07/2008, ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con gli enti del privato sociale , non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i già ricoverati.

### **Atteso che**

- L'A.C., ricorrendo a modalità di gestione indiretta, lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nella Legge 142/90, capo VIII e nella Legge regionale n. 48/91 art. 1, comma I lettera e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente gestore prescelto;
- lo strumento della convenzione, punto centrale dell'intero impianto normativo, si rivela essenziale per la gestione associata dei servizi tra Comuni ed Enti del privato Sociale, debitamente iscritti all'Albo regionale di cui all'art.26 della citata L.R.n.22/86 e autorizzati al funzionamento a norma del successivo art.28 e costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ai sensi dei citati artt.20 e 23 della L.R. n.22/86,fatti salvi naturalmente i provvedimenti urgenti, adottati dalle Autorità competenti a favore di minori ai quali bisogna garantire la tutela;

**-Accertato** che la Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali " con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxx Partita IVA xxxxxxxxxx- gestore della Comunità Alloggio per Minori " La Farfalla " di Alcamo,risulta iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici al n.3548 per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di Minori, emesso con R.S. n.1525 serv.2 del 26/07/2012 dell'Assessorato della Famiglia e Politiche Sociali, per una ricettività di 10 unità .

**Che** il compenso richiesto dalla suddetta Cooperativa, per il periodo di ricovero del su indicato minore è il seguente: compenso mensile €1.504,41 - retta giornaliera €25,85;

**Dato atto:**

-che tale retta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996, e congrua, nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi, per il personale utilizzato con il C.C.N.L.di categoria, compresa la riduzione del 5% di cui all'art. 8 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito in Legge il 23/06/2014 n. 89;;

- che la spesa derivante dal ricovero del su indicato minore, per il periodo dal 01/02/2018 al 31/12/2018, ammonta complessivamente ad **€26.441,53** comprensiva di IVA al 5% ;

-Ritenuta la stipula della convenzione con l'Ente di cui sopra, quale accreditamento di un soggetto qualificato, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, che garantisce la continuità e la qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del CIG, secondo quanto riportato nelle faq sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, al punto A12 - sezione A e D4 - sezione D, rilasciate dall'ANAC, le quali recitano che non esiste obbligo di acquisizione del CIG nell'ipotesi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento."

Considerato che occorre garantire, in adempimento ad un obbligo di Legge, il servizio di che trattasi e assumere conseguentemente l'impegno di spesa ;

-Vista la legge 22/86;

-Vista la legge 328/2000

Visto il Decreto Lgls. N.267/2000

Vista la determina Sindacale n. 5 del 05/02/2018, relativa alla nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;

**Determina**

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ripetuti :

1)Di assumere formale impegno di spesa di **€26.441,53** comprensiva di IVA al 5%, al capitolo n. 11040312 denominato " Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" bilancio 2018

2)Di prorogare con il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali " con sede legale in xxxxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx- gestore della Comunità Alloggio per Minori " La Farfalla " di Alcamo, l'allegata convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G. C. con delibera n.115 del 26/10/2017, per il ricovero del minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, con decorrenza dal 01/02/2018 al 31/12/2018 ,nelle more che il Tribunale per i minorenni adotti ulteriori provvedimenti.

3)Di dare atto:

- che la retta da corrispondere è di €1.504,41per compenso fisso mensile ed €25,85 per retta giornaliera di mantenimento, oltre IVA al 5%

- che per la proroga del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti del Comune;

- che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza"

4) Di rimettere copia della presente al Sindaco, all'ufficio Contratti e al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

La Responsabile del Servizio e Settore  
F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**CONVENZIONE PER RICOVERO MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

L'anno duemila ..... il giorno.....del mese di.....  
nei locali della sede Comunale, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali..... autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. .... del ....., esecutiva, per conto dell'Amministrazione Comunale di S. Margherita di Belice ed il Signor..... nato a .....il....., nella qualità di Legale Rappresentante Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali " con sede legale in xxxxxxx - Partita IVA xxxxxxx- gestore della Comunità Alloggio per Minori " La Farfalla " di Alcamo, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici al n.3548 per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di Minori, emesso con R.S. n.1525 serv.2 del 26/07/2012 dell'Assessorato della Famiglia e Politiche Sociali, per una ricettività di 10 unità .

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

**Art. 1**

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa identificata avente le caratteristiche appresso specificate, n. **uno minore di sesso maschile**, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

**Art. 2**

La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 e successive modifiche, ha una capacità ricettiva di n. 10 posti

**Art. 3**

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 Operatore sociale responsabile;

n. 4 educatori professionali;

n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 Assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui allo elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo articolo 17, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### Art. 4

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### Art. 5

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti ed ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### Art. 6

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### Art. 7

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €1, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

#### Art. 8

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico- sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo

#### Art. 9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### Art. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio.

#### Art. 11

L'ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analogamente è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

È, altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 12

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente, una retta nella misura di :

a) €1.504,41 compenso mensile

b) €25,85 retta giornaliera di mantenimento (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, sulla base di prospetti contabili mensili.

#### Art. 13

I suddetti importi sono stati rinegoziati al fine del contenimento della spesa, ai sensi dell'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89.

#### Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### Art. 15

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata di mesi sette circa a decorrere dal 01/02/2018 al 31/12/2018, salvo quanto prescritto dal precedente art. 14 o ad emissione a carico del minore di ulteriore provvedimento da parte del Tribunale dei minorenni.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

- Tabella dietetica vistata dall'AS.P. , competente per territorio.

#### Art. 17

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### Art. 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

#### Art. 20

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Sciacca .

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente

Il Responsabile del Settore

SETTORE FINANZIARIO  
(Ufficio di Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “ Ricovero Minori Anziani Indigenti e degli inabili al lavoro “  
Impegno n.900 bilancio 2018

Lì 21.06.2018

*Il Responsabile del Settore*  
F.to Milano Luigi

---

***CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE***

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell'Albo Pretorio ;

***CERTIFICA***

Che copia della presente determina è stata pubblicata on line, con stralcio delle parti sensibili, all'Albo Pretorio il giorno 26/06/2018 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.

*Dalla residenza municipale li 27/06/2018*

*L'Addetto*  
*G.Catalano*  
*V.Montelione*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*(Dott.ssa Antonina Ferraro)*